



PROVINCIA DI BRINDISI
Area 4 – Ambiente, Ecologia e Mobilità
Settore Ambiente

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

n. 81 DEL 14-07-2022

Oggetto: HEPV 25 - istanza di PAUR - Impianto (denominato impianto 11) agrovoltaico di potenza nominale pari a 3.700,00 kW e di potenza installata pari a 4.457,040 KWp, da realizzarsi nel Comune di Brindisi.


Premesso che

- con nota in atti al prot. n. 457 del 08/01/2021 la società proponente HEPV25 (Via Alto Adige 160/A, Trento, hepv25srl@legalmail.it) ha presentato istanza di PAUR per la realizzazione ed esercizio di un *impianto agrovoltaiico di potenza nominale pari a 3.700,00 kW e di potenza installata pari a 4.457,040 KWp, da realizzarsi nel Comune di Brindisi*;
- questo Servizio, con nota prot. n. 1628 del 19/01/2021, ha dato avvio al procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) relativo al progetto in questione, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, con richiesta agli Enti in indirizzo di verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, ognuno per gli aspetti di propria competenza;
- in riscontro alla suddetta nota sono pervenuti i contributi degli Enti interessati come di seguito sommariamente riportati:
 - o Ministero dello sviluppo Economico Div III – nota prot. n. 12965 del 27/01/2021;
 - o ARPA – da ultimo con nota prot. n. 26722 del 19/04/2021;
 - o Ufficio per le Espropriazione della Regione Puglia – nota prot. n. 3438 del 02/02/2021;
 - o Comando Provinciale VV FF – nota in atti al prot. n. 4110 del 08/02/2021;
 - o Ministero dello sviluppo Economico - Divisione X - nota prot. n. 4193 del 11/02/2021;
 - o Autorità Idraulica della Regione Puglia – da ultimo con nota prot. n. 6343 del 23/04/2021;
 - o Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia – nota prot. n. 3621 del 21/04/2021;
 - o FSE – nota prot. n. 148 del 16/02/2021;
 - o Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi civici della Regione Puglia – nota prot. n. 2202 del 26/02/2021;
 - o Servizio Agricoltura della Regione Puglia – nota prot. n. 10021 del 01/03/2021;
 - o Comando Militare della Marina Militare – nota prot. n. 7461 del 04/03/2021;
 - o Servizio Amministrazione del Patrimonio della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 9168 del 19/03/2021;
 - o Comando Militare Esercito “Puglia” – nota prot. n. 10789 del 03/05/2021;
 - o Fastweb – da ultimo con nota in atti al prot. n. 10085 del 29/03/2021;
 - o Servizio Riforma Fondiaria della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 6131 del 30/03/2021;
 - o ENAC – nota prot. n. 36756 del 01/04/2021;
 - o AQP – nota prot. n. 23468 del 08/04/2021;
 - o Servizio Energia della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 13714 del 27/04/2021;
 - o RFI – nota prot. n. 1700 del 19/04/2021;
- con nota prot. n. 20863 del 22/06/2021 questo Servizio ha chiesto al Comune interessato, ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, di pubblicare tempestivamente all'albo pretorio l'avviso pubblico relativo al progetto di cui in oggetto;
- con nota prot. n. 21194 del 25/06/2021 questo Servizio ha convocato la prima seduta della Conferenza di Servizi per la valutazione del progetto in parola che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 26040 del 03/08/2021, ha stabilito le modalità di svolgimento dei propri lavori ed ha avanzato richiesta di documentazione integrativa;
- il proponente, con nota in atti al prot. n. 27932 del 30/08/2021, ha fornito la documentazione richiesta oltre a rappresentare le proprie osservazioni a quanto espresso dagli Enti interessati;
- con nota prot. n. 28251 del 01/09/2021 questo Servizio ha convocato la seconda seduta della Conferenza di Servizi per la valutazione del progetto in questione; come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 36884 del 16/11/2021, la Conferenza di Servizi ha deciso di accogliere la richiesta di sospensione del procedimento per un termine massimo di 180 giorni;


- il proponente con nota in atti al prot. n. 15228 del 13/05/2022 ha chiesto la riattivazione dei lavori della Conferenza, trasmesso la documentazione di riscontro oltre a rappresentare le proprie osservazioni ai pareri espressi dagli Enti interessati;
- questo Servizio con nota prot. n. 16110 del 20/05/2022 ha convocato la seduta finale della Conferenza di Servizi; come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 19402 del 16/06/2022, sono stati acquisiti agli atti della Conferenza di Servizi i contributi con annessi allegati di seguito riportati:
 - Aeronautica Militare – nota prot. n. 28208 del 11/06/2021 e nota prot. n. 34917 del 21/07/2021;
 - Servizio Amministrazione del Patrimonio della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 21320 del 25/06/2021;
 - Decimo Reparto Infrastrutture dell’Esercito – nota prot. n. 9959 del 06/07/2021;
 - Servizio Riforma Fondiaria – nota prot. n. 12704 del 14/07/2021;
 - SNAM – nota prot. n. 271 del 21/07/2021;
 - Servizio Agricoltura della Regione Puglia - nota prot. n. 41290 del 21/07/2021;
 - Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo – nota prot. n. 9293 del 28/07/2021.
 - Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – nota prot. n. 12717 del 24/08/2021;
 - ANAS – nota prot. n. 607095 del 29/09/2021;
 - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia – nota prot. n. 9975 del 20/10/2021;
 - Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 34390 del 26/10/2021;
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale – nota prot. n. 29666 del 26/10/2021;
 - Comune di Brindisi – nota prot. n. N110710 del 27/10/2021 – detta nota riporta un refuso nell’oggetto il quale riporta il riferimento ad altro impianto;
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – nota prot. n. 9414 del 26/05/2022;
 - ARPA – nota prot. n. 41126 del 31/05/2022;
 - Autorità Idraulica della Regione Puglia – nota prot. n. 10147 del 06/06/2022;
 - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia – nota prot. n. 5017 del 09/06/2022;
 - Servizio Energia della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 18576 del 10/06/2022;
- come desumibile dal suddetto verbale la Conferenza di Servizi:
 - ha preso atto che:
 - in relazione alla proposta agro voltaica dalla documentazione prodotta si evince che saranno impiantati erbai permanenti nelle aree interne e sottostanti l’impianto fotovoltaico, su cui sarà praticato un allevamento di ovini da carne; saranno collocate nelle aree di progetto un certo numero di arnie, per l’allevamento stanziale di api. Sulla fascia perimetrale è previsto l’impianto di circa 800 piante di olivo della varietà FS17, resistente alla Xylella fastidiosa oltre che circa 500 piante di rosmarino. La superficie lorda dell’area di intervento è di circa 9,5 ettari destinata complessivamente ad un progetto agro-energetico. La superficie di intervento è pari a circa 87.000 mq mentre la restante parte è la fascia di rispetto stradale (10 m).
 - il progetto di impianto agrovoltaiico presentato dalla Società mentre risulta dettagliatamente sviluppato nelle parti e negli aspetti relativi alla produzione di energie elettrica con i moduli fotovoltaici, risulta alquanto incompleto nella descrizione dei soprarichiamati elementi essenziali a definire in modo organico anche le attività di coltivazione, produzione delle derrate alimentari e allevamento anche in relazione alle criticità evidenziate da ARPA nel proprio parere che non risultano superate a seguito delle integrazioni fornite dal proponente.

- ha ritenuto che gli Enti deputati alla tutela paesaggistica e del territorio, parte integrante e sostanziale della valutazione degli impatti ambientali, hanno espresso il proprio argomentato dissenso assumendo una posizione prevalente rispetto ai pareri espressi dagli altri enti;
- ha richiamato le disposizioni delle NTA del PPTR nella parte in cui viene stabilito che:
 - ai sensi del comma 4 dell'art. 91 delle NTA del PPTR l'accertamento di compatibilità paesaggistica, ha valore di parere obbligatorio e vincolante, è atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante l'intervento urbanistico-edilizio;
 - ai sensi dell'art. 89 delle NTA del PPTR i provvedimenti di cui al comma 1 relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti.
- ha ritenuto che avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, Comune, Servizio Agricoltura della Regione Puglia e ARPA), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione
- ha deciso di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;
- questo Servizio con nota prot. n. 21810 del 06/07/2022, ai sensi dell'art. 10-bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, ha comunicato i motivi che ostano all'accoglimento positivo dell'istanza in questione e assegnato il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, a ché il proponente potesse presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
- il proponente con nota in atti al prot. n. 22155 del 11/07/2022 ha presentato le proprie osservazioni in riscontro alla suddetta nota.
- dalla documentazione complessivamente prodotta dal proponente si evince quanto segue:
 - il proponente intende realizzare un impianto fotovoltaico, di potenza nominale pari a 3.700,00 kW e di potenza installata pari a 4.457,040 KWp, suddiviso in 2 sottocampi come di seguito precisato:
 - 10.612 moduli fotovoltaici in silicio policristallino (collettori solari) di potenza massima unitaria pari a 420Wp, installati su inseguitori monoassiali da 28 moduli e/o 14 moduli;
 - 379 stringhe, ciascuna costituita da 28 moduli da 420 Wp ciascuno, collegati in serie, Tensione di stringa 1.106 V, corrente di stringa 10,64 A;
 - □20 INVERTER DC/AC con 18 ingressi con potenza massima erogabile pari a 185 kVA con tensione massima AC pari a 800 V e tensione massima in DC pari a 1.500 V;
 - 2 Cabine di Campo (CdC) MT/BT in cui avviene l'innalzamento di tensione da 0,8 kV a 20 kV. In ciascuna CdC è installato un trasformatore con potenza nominale pari a 2.500 kVA. Le CdC sono collegate fra loro e la cabina di smistamento utente;
 - 1 Cabina di Smistamento in cui viene raccolta tutta l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico proveniente dai 2 Sottocampi MT (e quindi dalle CdC). Dalla CdS, tramite una linea MT in cavo l'energia prodotta viene trasferita alla Cabina di Consegna da realizzare in adiacenza;
 - il sito interessato alla realizzazione dell'impianto si sviluppa nel territorio del Comune di Brindisi (BR), al Fg.179 part. n. 3-4-5-6-7-70-71-72, ed è raggiungibile attraverso la strada provinciale SP82 e SP80 che si incrociano in adiacenza all'area di intervento;

- in relazione alla proposta agro voltaica dalla documentazione prodotta si evince che saranno impiantati erbai permanenti nelle aree interne e sottostanti l'impianto fotovoltaico, su cui sarà praticato un allevamento di ovini da carne; saranno collocate nelle aree di progetto un certo numero di arnie, per l'allevamento stanziale di api; sulla fascia perimetrale è previsto l'impianto di circa 800 piante di olivo della varietà FS17, resistente alla Xylella fastidiosa oltre che circa 500 piante di rosmarino; la superficie lorda dell'area di intervento è di circa 9,5 ettari destinata complessivamente ad un progetto agro-energetico; la superficie di intervento è pari a circa 87.000 mq mentre la restante parte è la fascia di rispetto stradale (10 m).




Area coltivabile facente parte della superficie di pertinenza all'impianto




Rilevato che da una sommaria ricognizione effettuata dal Servizio Ambiente della Provincia è stato accertato che:

- il territorio della Provincia di Brindisi è interessato a far data dal 2019 da oltre n. 95 istanze volte alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su suolo agricolo mediante sistema fotovoltaico;
- la potenza totale relativa a dette istanze nel complesso è pari a oltre 1800 MW per un'estensione areale complessiva superiore a 2700 ha;
- allo stato attuale circa 1500 ha di suolo agricolo del territorio della Provincia di Brindisi risultano già interessati dall'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;
- gli impianti già installati (in rosso) e quelli per i quali è stata presentata istanza di autorizzazione (blue) risultano maggiormente e significativamente addensati nel Comune di Brindisi e nei Comuni ad esso limitrofi come si evince dalla rappresentazione cartografica di seguito riportata;



- nel contesto di riferimento dell'impianto in questione risultano realizzati diversi impianti fotovoltaici (evidenziati in **rosso** nella figura che segue) oltre che sono state presentate diverse istanze volte al rilascio di nuove autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio (evidenziati in **blu**; l'impianto del proponente è evidenziato in color **magenta**).



Considerato che nell'ambito della Conferenza di Servizi sono pervenuti tra gli altri i pareri definitivi degli Enti interessati come di seguito riportati:

- **ARPA Puglia, Dap di Brindisi**, con nota prot. n. 41126 del 31/05/2022, esprime parere non favorevole in quanto ritiene che, tra l'altro, le misure di compensazione e mitigazione risultano insufficienti;
- il **Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia** con nota prot. n. 5017 del 09/06/2022, considerato lo stato attuale dei luoghi, ritiene che l'intervento progettato comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrasti con le previsioni delle NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della "Campagna Brindisina" nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati per le motivazioni di seguito sommariamente riportate:

- Il progetto proposto rientra, ai sensi dell'art. 89 delle norme tecniche di attuazione del PPTR, tra gli interventi di rilevante trasformazione e, pertanto, la verifica di compatibilità paesaggistica che deve considerare l'impianto fotovoltaico nella sua interezza, ovvero come complesso di pannelli fotovoltaici, tracciato del cavidotto ed ulteriori opere annesse, quali cabinati prefabbricati, viabilità di nuovo impianto ed adeguamenti della viabilità esistente, deve essere effettuata, così come precisato nell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, sia con riferimento alle previsioni ed obiettivi tutti del PPTR, sia rispetto alla normativa d'uso di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito della "*Campagna brindisina*";
- **l'intervento sia in contrasto con la Normativa d'uso e con gli Obiettivi di qualità** della relativa Scheda d'Ambito. In relazione alla realizzazione di campi fotovoltaici a terra in aree rurali gli Obiettivi di Qualità, gli Indirizzi e le Direttive di cui alla Sezione C2 della Scheda d'Ambito richiedono che le proposte siano orientate a piccole realizzazioni -non ricomprese nelle opere di rilevante trasformazione territoriale – e che insistano su aree già inficiate dal punto di vista paesaggistico e ambientale, e che, ancorché agricole, abbiano perso i caratteri di naturalità, per le quali una proposta progettuale in tal senso non pregiudichi la qualità del territorio, nonché la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale;
- in riferimento alle **Componenti idrogeomorfologiche** si rappresenta che l'invariante strutturale del "*sistema idrografico costituito dal reticolo densamente ramificato della piana di Brindisi, per lo più irreggimentato in canali di bonifica, che si sviluppa sul substrato impermeabile (...)*" costituisce la principale rete di deflusso delle acque e dei sedimenti dell'altopiano e della piana verso le falde acquifere del sottosuolo e il mare, e la principale rete di connessione ecologica all'interno della figura;
- pertanto, la realizzazione dell'impianto agrovoltaiico in un contesto caratterizzato dalla presenza del Bene Paesaggistico "*Fiume Grande*" e Reticoli di connessione, contrasta con la regola di riproducibilità dell'invariante che prevede la "*salvaguardia della continuità e integrità dei caratteri idraulici, ecologici e paesaggistici del sistema idrografico endoreico e superficiale e la loro valorizzazione come corridoi ecologici multifunzionali per la fruizione dei beni naturali e culturali che si sviluppano lungo il loro percorso*". Inoltre, si evidenzia che l'impianto, per caratteristiche geometriche e localizzative e contribuisce a pregiudicare la conservazione e l'incremento degli elementi di naturalità, aumentando i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi fluviali e limitando l'implementazione di corridoi di connessione ecologica, in aree immediatamente limitrofe ai corsi d'acqua;
- con riferimento alle **Componenti ecosistemiche e ambientali** e, in particolare, all'invariante strutturale del "*sistema agro-ambientale costituito (...) dalle zone boscate o a macchia, relitti degli antichi boschi*", si rappresenta che l'impianto agrovoltaiico è inserito in un contesto caratterizzato dalla presenza di formazioni arbustive in evoluzione;
- la realizzazione dell'impianto in un'area che, già compromessa dalla presenza di impianti fotovoltaici realizzati nel recente passato, è caratterizzata dalla presenza di formazioni boschive (formazioni forestali di notevole interesse biogeografico e conservazionistico), contribuirebbe a pregiudicare la conservazione e l'incremento degli elementi di naturalità, contrastando con normativa d'uso di cui alla Sezione C2 della scheda d'ambito che prevede di "*elevare il gradiente ecologico degli agroecosistemi*" e "*tutelare le forme naturali e seminaturali dei paesaggi rurali*", prevedendo misure atte a "*tutelare la conservazione dei lembi di naturalità costituiti da boschi, cespuglieti e arbusteti*";
- con specifico riferimento alle **Componenti antropiche e storico – culturali** ed, in particolare, alle **Componenti dei Paesaggi Rurali**, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e della trama agraria;
- l'impianto fotovoltaico è collocato in zone agricole che non hanno perso i propri caratteri di naturalità e la sua realizzazione comporterebbe ulteriore consumo di suolo con una forte trasformazione mediante un intervento a lunga durata temporale stimata intorno ai 30 anni. La realizzazione dell'impianto fotovoltaico contribuirebbe a pregiudicarne la conservazione, contrastando con la normativa d'uso che prevede invece di "*migliorare la qualità ambientale del territorio*" e "*contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi*", evitando tra l'altro trasformazioni che possano compromettere la funzionalità della rete ecologica per la biodiversità e valorizzando i corsi d'acqua come corridoi ecologici multifunzionali;
- con riferimento alle **Componenti visivo percettive** si rappresenta che il campo fotovoltaico in progetto, considerata la sua estensione, altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura della figura territoriale d'ambito interessata. La recinzione del campo fotovoltaico comporta un elemento di frammentazione dello spazio aperto circostante;
- gli interventi di mitigazione proposti tendono a nascondere l'impianto, non a migliorarne l'inserimento, anzi rappresentano un ulteriore elemento di riconoscimento e trasformazione del territorio; l'impianto con la sua estensione comporta una trasformazione del territorio e costituisce una trasformazione dell'area agricola naturale ad area infrastrutturata, non permettendone la fruizione anche visiva dei territori interessati;
- la previsione di realizzare un impianto "agrovoltaiico" piuttosto che "fotovoltaico" non consente automaticamente di poterlo ritenere perfettamente integrato con il contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale e, conseguentemente, di poter superare il nodo della compatibilità paesaggistica dell'intervento. Tale assunzione non considera opportunamente che l'impianto fotovoltaico, per quanto coesistente con l'impianto agronomico, rappresenta pur sempre un elemento estraneo al contesto in cui si

colloca e foriero di processi degenerativi che, pertanto, non può ritenersi coerente con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio agrario individuati dal PPTR;

- il **Servizio Agricoltura della Regione Puglia**, con nota prot. n. 41290 del 21/07/2021, rappresenta che l'area in questione costituisce zona agricola vocata a produzioni di qualità; la realizzazione dell'impianto in questione comporterebbe consumo del suolo che sarebbe così sottratto alla produzione agricola;
- il **Comune di Brindisi** con nota prot. n. 110710 del 27/10/2021 esprime parere non favorevole per le ragioni di seguito riportate:
 - o l'intervento prevede una sottrazione di suolo agricolo di rilevante consistenza, destinandolo ad un uso produttivo-industriale;
 - o le NTA del PRG vigente ammettono, in dette zone, attività industriali connesse esclusivamente con l'agricoltura e pertanto un ulteriore consumo di suolo, considerate le aree già sottratte dagli impianti esistenti e di durata ultradecennale prevista, comporterebbe una rilevante trasformazione urbanistica in contrapposizione con la destinazione già prevista dallo strumento urbanistico generale vigente.

Considerato altresì che:

- dalla normativa vigente, l'unico riferimento concreto agli impianti agrovoltaiici è riportato al c. 5 dell'art. 31 della DL.77/2021 convertito con Legge 108/2021 che, ancorchè riferito ad impianti assistiti da finanziamenti pubblici, indica alcune caratteristiche essenziali che devono contenere le proposte progettuali per essere definiti tali, quali:
 - l'adozione di "soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione";
 - "la contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;

Dalle disposizioni contenute nella norma richiamata appare evidente la particolare circostanza che l'impianto fotovoltaico debba essere progettato e gestito in modo tale da garantire la continuazione delle coltivazioni agricole come attività produttiva e non viceversa. Risultano indefinite la gestione dell'attività agricola e quant'altro necessario a potersi definire in modo completa ed organica l'attività agricola da svolgere annessa all'impianto agro-fotovoltaico.

Considerato che, in relazione ai suddetti pareri negativi, il proponente ha osservato quanto segue:

- la Conferenza di Servizi, ancora una volta si svolge in assenza di un reale e costruttivo contraddittorio con gli Enti, in particolare Sezione Paesaggio della Regione Puglia, Sezione Agricoltura Regione Puglia, Soprintendenza e Arpa Puglia, i quali non solo disertano sistematicamente il confronto in presenza sul progetto, ma si limitano apoditticamente a enunciare incompatibilità e criticità, ormai superate non solo dal Giudice Amministrativo ma da tutta la legislazione nazionale ed eurounitaria vigente, la quale riconosce il valore di interesse pubblico preminente alla realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- l'armamentario giuridico di riferimento di tali Enti continua ad essere, impropriamente, il PPTR con le sue Linee Guida, il quale trova la sua ragion d'essere nella esclusiva limitazione di impianti fotovoltaici al suolo, una tipologia del tutto differente da quella dell'agrovoltaiico qui proposta, che, per un banale principio di successione di eventi, lo stesso PPTR non poteva in alcun modo prevedere e/o disciplinare;
- l'istruttoria relativa ai procedimenti autorizzativi riguardanti gli impianti da fonte rinnovabile, oltre a dover considerare come del tutto normale l'allocazione degli stessi in area agricola (per l'uso certo della tecnologia ibrida agrovoltaiica, ma anche per la preesistente compatibilità degli stessi disciplinata fin dal Dlgs 387/2003), non può in alcun modo prescindere dalla valutazione di un altro interesse pubblico in campo, quello della lotta ai cambiamenti climatici, per la salvaguardia delle generazioni future, che si intreccia con quello dell'autosufficienza energetica e della produzione di energia pulita;

- stante l'acclarata e documentata assenza, sui terreni interessati dal progetto, di vincoli invalidanti o inerenti beni paesaggistici così come prefigurati dal Codice dei Beni Culturali, le classiche e tradizionali obiezioni riferibili agli impianti fotovoltaici "a terra", quali consumo di suolo, superamento dell'Indice di Pressione Cumulativa, mancata previsione normativa di un sistema ibrido energia-agricoltura, sono da considerarsi del tutto inconferenti e avulse dalla realtà effettuale, oltre che in aperto contrasto con la disciplina statale ed europea di favor e promozione delle energie rinnovabili;
- come sottolineato dal Tar Puglia Lecce, nella pronuncia n. n. 248 dell'11 febbraio 2022, con riguardo alla valenza del calcolo degli impatti cumulativi nell'ambito di una corretta valutazione di un impianto agrovoltaiico: **"non colgono nel segno le censure rappresentate dall'indice di pressione cumulativa, che sarebbe nel caso di specie superato, stante l'insistenza di altri impianti in zona. Sul punto, è sufficiente in questa sede ribadire che gli impatti cumulativi vanno misurati in presenza di progetti analoghi tra di loro, mentre così non è nel caso in esame, posto che mentre l'impianto esistente è di tipo fotovoltaico "classico", così non è invece nel caso del progetto della ricorrente, che nella sua versione rimodulata si sostanzia, come detto più volte, in un impianto di tipo agri-fotovoltaico"**. (Così, Tar Puglia Lecce, Sez. II, sent. n. 248/2022, p.to 5 in Fatto e Diritto);
- Tar Puglia Bari ha statuito che **"non colgono nel segno le censure rappresentate dall'indice di pressione cumulativa mancando il presupposto dell'analogia tra gli impianti: nel caso di specie, non risulta la presenza di impianti di tipo agrovoltaiico, bensì solo di tipo fotovoltaico 'classico'"** (Tar Puglia Bari sentenza 568/2022, p.to 2.3);
- non si può fare a meno di rilevare come una corretta e imparziale istruttoria non solo dovrebbe tenere in debito conto l'evoluzione normativa in corso e le pronunce inequivocabili del Giudice amministrativo (anche per evitare di incorrere in un inutile accanimento procedurale fine a se stesso), ma segnalare, agli Enti competenti al rilascio della compatibilità ambientale, come tutti i presupposti previsti dal PPTR per un eventuale giudizio sfavorevole, debbano considerarsi del tutto superati nel caso di un progetto agrovoltaiico, in quanto la rilevante trasformazione codificata nel PPTR non attiene al sistema ibrido energia-agricoltura essendo stata pensata, invece, in relazione al mero fotovoltaico al suolo;
- il nuovo Decreto Semplificazioni ribadisce la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli impianti da fonti rinnovabili e delle opere ad essi connesse. In attuazione peraltro di un Regolamento comunitario (1999/2018) che, come noto, è direttamente applicabile nell'ordinamento interno, comportando ciò la conseguente disapplicazione di ogni norma nazionale e regionale in contrasto con il predetto;
- va anzitutto evidenziato come risulti del tutto assente la valutazione della Soprintendenza, la quale, in ragione di ciò, dovrebbe essere considerata dall'Autorità procedente alla stregua di un vero e proprio silenzio-assenso;
- atteso che l'attuale generazione si trova immersa nel pieno di un'emergenza climatica, che l'attuale sopravvivenza del genere umano (la tutela delle generazioni future ribadita nell'ultima modifica dell'art. 9 della Costituzione) è legata al raggiungimento della neutralità climatica, che l'elettrificazione generalizzata rappresenta la migliore prospettiva per soddisfare i bisogni umani senza l'emissione di ulteriori gas climalteranti, e che, in ultima analisi, non solo la legge consente di realizzare impianti fotovoltaici in aree agricole ma che essi sono necessari, indifferibili e urgenti per raggiungere gli ambiziosi obiettivi stabiliti a livello eurounitario, atteso tutto ciò è evidente come il sistema ibrido dell'agrovoltaiico consenta di raggiungere un ottimo compromesso tra preservazione del suolo alla sua funzione agricolo-pastorale e produzione di energia pulita;
- il parere della Sezione Paesaggio, così come gli altri pareri negativi pervenuti all'interno del procedimento, obliterano (per mera consuetudine a ragionare al di fuori della cornice storico-ambientale che stiamo vivendo o per carenza di visione ecosistemica d'insieme) la circostanza determinante che l'interesse pubblico alla lotta ai cambiamenti climatici (legata indistricabilmente allo sviluppo delle energie rinnovabili) risulta compendiare e sintetizzare in sé sia la coltivabilità e produttività agricola dei suoli (altrimenti destinati a inaridirsi e a essere oggetto di eventi climatici estremi) sia la politica delle emissioni zero;
- l'Autorità provinciale non può non tenere in attenta considerazione il *dictum* giurisprudenziale uniforme, il quale rimarca come il PPTR risulti del tutto inadeguato a rendere conto della nuova tipologia di impianto agrovoltaiico, la cui implementazione (sia pratica che normativa) è successiva all'entrata in vigore dello strumento pianificatorio regionale;
- Arpa Puglia, anziché evidenziare 'in che senso' e 'in che termini' occorrerebbe riprogettare le misure di mitigazione e relazionare in ordine al sistema ibrido agricoltura-energia, poiché si limita a dichiarare la persistenza delle criticità progettuali, di fatto, sta ponendo la società proponente nella condizione impossibile di fornire una *probatio diabolica*: siccome non si può provare che l'agrovoltaiico possa essere compatibile col territorio allora esiste solo il fotovoltaico a terra e ogni progetto agrovoltaiico risulta, di per sé, impossibile. Si tratta, perciò, di un modo di procedere viziato da parzialità e contrario ai principi costituzionali codificati negli artt. 97 e 113 Cost.;
- Anche sul piano dell'Indice di Pressione Cumulativa, va ricordato che le sentenze del Tar Puglia (Lecce e Bari) sottolineano come tale parametro possa trovare applicazione solo in relazione a impianti tra loro simili nelle caratteristiche progettuali e non possa essere considerato ostativo all'accoglimento dell'istanza qualora si tratti di

comparare tra loro impianti agrovoltaici e impianti fotovoltaici 'a terra', diversi per progettazione e impatto ambientale;

- non si può non rilevare come codesta Provincia incorrerebbe – come pure incorre leggendo il provvedimento di preavviso di rigetto che qui si contesta – in un macroscopico errore non applicando, anche alla fase istruttoria, la novella normativa introdotta con il D.L. bis, ontologicamente legato alle prospettive di attuazione e implementazione del PNRR.

Considerato che gli impatti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione dell'esercizio dell'impianto in questione, come desumibile dai pareri espressi dagli Enti interessati, sono i seguenti:

- la presenza di altri campi fotovoltaici nelle vicinanze rispetto a quello proposto, fa sì che il campo in questione genererebbe ulteriore artificializzazione dei luoghi nelle loro componenti strutturali e percettive;
- con riferimento alle componenti antropiche e storico/culturali, e in particolare le componenti dei paesaggi rurali, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e la trama agraria che nell'area di intervento, mediante alternanza di colture orticole, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina; le stesse direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina prevedono che i soggetti pubblici e privati, nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, come quello in esame, adottino *“misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive con particolare riferimento ... omississ.. alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici”*;
- gli interventi progettati, riconducibili al sito del campo agro-voltaico, alle cabine di trasformazione e smistamento e al tracciato del cavidotto interrato, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni della NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati;
- in riferimento alle componenti visivo percettive, il campo agro-voltaico in progetto altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d'ambito interessate;
- il parco agro-voltaico comporterebbe un'ulteriore sottrazione di suolo andando a modificare non solo gli attuali assetti colturali ma l'omogeneità di un paesaggio altrimenti occupato da vegetazione naturale o ad uso agricolo;
- il parco agro-voltaico con le relative opere annesse andrebbe ad incidere sulla giacitura della maglia agricola tanto più in ragione del fatto che il progetto ricade in aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e che il territorio in cui è immerso il progetto in questione è interessato da produzioni agricole di particolare qualità e tipicità.

Dato atto che:

- in merito al DECRETO LEGGE n. 77 del 31 maggio 2021 *“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, entrato in vigore il 1° giugno con il quale sono state apportate diverse modifiche al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, riguardante i procedimenti di Valutazione d'Impatto Ambientale e di PAUR, relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, ai sensi dell'art. 3-septis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, la Provincia ha presentato un interpello urgente al Ministero della Transizione Ecologica al fine di chiarire alcuni aspetti procedurali in ragione dell'entrata in vigore del citato Decreto al quale ad oggi non risulta alcun riscontro;
- stante l'assenza di una specifica disposizione transitoria riguardante le istanze presentate prima del richiamato D.L., questo Servizio ha inteso applicare i precetti di cui all'art. 11 del R.D. 16 marzo 1942 n. 262 in base al quale *“la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”*;

- stante la perentorietà dei termini prescritti dal D.Lgs n. 152/2006, anche in assenza di riscontro all'interpello, per i procedimenti già avviati si è ritenuto opportuno proseguirà con gli iter istruttori secondo la normativa previgente l'entrata in vigore del citato Decreto fatto salvo che in sede di adozione del provvedimento definitivo si debba tener conto nella normativa vigente al momento secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale del principio tempus regit actum;
- con la legge n. 108 del 29.07.2021 di conversione del citato DL n. 77, non sono state apportate significative modificazioni che possano rilevare al procedimento in questione fatto salvo le nuove disposizioni di cui all'art. 27 bis del D.Lgs n. 152/2006 che così dispongono: “La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto....”;
- con sentenza della Sez. IV del Consiglio di Stato n. 6195/2021, pubblicata il 02/09/2021 è stato definitivamente acclarato che la competenza per l'espletamento delle procedure di PAUR resta in capo alla Regione; alla luce di tale disposizione questo Servizio con nota prot. n. 29153 del 10/09/2021 ha rimesso al competente Servizio Regionale tutti gli atti procedurali al fine del prosieguo del procedimento di cui in oggetto;
- con Legge Regionale n. 33 del 21/09/2021 (BURP 23.09.2021), il Consiglio della Regione Puglia ha operato una modifica della L.R. 17/2007 e ha disposto che *“nelle more dell'approvazione di una disciplina normativa organica e unitaria di riordino delle funzioni in materia ambientale, la delega di cui al comma 2 va interpretata nel senso di ritenere che rientrino nella stessa anche le funzioni amministrative correlate all'adozione del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché ogni altra funzione amministrativa demandata all'Autorità competente. Per l'effetto, tale delega è da intendersi estesa anche in relazione ai procedimenti di VIA e di PAUR le cui istanze risultano già inoltrate agli enti delegati e sono ancora in corso oppure i cui procedimenti avviati risultano conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*;
- con il D. lgs n. 199/2021 sono state emanate nuove disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e, in particolare, all'art. 20 è stata definita la “disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili” disponendo, al comma 8 che, nelle more dell'individuazione delle aree idonee.... sono considerate idonee....
 - a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28;
 - b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale;
- con Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021, all'art. 37 il Consiglio della Regione Puglia ha stabilito:
 1. nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dall'articolo 20 del d.lgs. 199/2021, nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, situati all'interno delle aree non idonee definite per specifiche tipologie di impianti da fonti rinnovabili di cui all'allegato 3 del r.r. 24/2010, sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 242-ter del d.lgs. 152/2006 riferiti a impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
 2. Non sono preclusi, ancorché ricadenti in aree non idonee alla localizzazione di nuovi impianti ai sensi del r.r. 24/2010, gli interventi nelle aree interessate da cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, purché siano oggetto di un preliminare

intervento di recupero e di ripristino ambientale, nel rispetto della normativa regionale, con oneri a carico del soggetto proponente.

3. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al d.lgs. 152/2006, nonché le procedure paesaggistiche.

Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato

Visti

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, Titolo III le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA;
- il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la Legge Regionale 12.04.2001 n. 11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e definisce le competenze in materia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la "Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08";
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 36 del 14/04/2022, con il quale sono state confermate al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell'Area 4, Settori Ecologia-Ambiente-Mobilità.

Richiamati:

- la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 19402 del 16/06/2022 ha deciso *di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;*
- la nota, prot. n. 21810 del 06/07/2022, con la quale si comunicavano al proponente i motivi ostativi per il positivo accoglimento dell'istanza nella parte in cui si rappresentava che, *avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica e all'utilizzazione delle aree agricole dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, Comune, Servizio Agricoltura della Regione Puglia e ARPA), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione;*
- le note con le quali il proponente ha presentato le proprie osservazioni ai motivi ostativi per il positivo accoglimento dell'istanza.

Ritenuto di dover adottare il provvedimento definitivo sulla base della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, relativamente all'istanza presentata dalla HEPV 25 SRL, per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale nonché all'istanza di espletamento della procedura di VIA, sulla base delle posizioni prevalenti di cui ai pareri innanzi richiamati atteso che le osservazioni presentate dal proponente non risultano sufficienti a superare i pareri negativi espressi dagli enti in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento, in conformità a quanto stabilito dalla Conferenza di Servizi decisoria che ha considerato non soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in

relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati.

Ritenuto infine che con le ultime disposizioni normative di cui al D.lgs n. 199/2021 e L.R. n. 51/2021, nelle more dell'individuazione delle aree idonee per l'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita la loro realizzazione solo su specifiche aree quali quelle oggetto di bonifica, cave e miniere dismesse, ecc., restando precluse, al momento, le aree destinate ad attività agricole come quelle da utilizzare per l'installazione dell'impianto in questione.

Considerata la premessa quale parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis del TUA, sulla scorta delle posizioni riportate nella determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi atteso che l'intervento non è compatibile con gli obiettivi di qualità della campagna brindisina, poiché è errata a monte la scelta localizzativa, in ragione delle peculiari ed identitarie caratteristiche di naturalità e di pregio della plaga di territorio prescelta, non sussistono le condizioni per il positivo accoglimento dell'istanza relativa al progetto per la realizzazione di un *“impianto agrovoltaiico di potenza nominale pari a 3.700,00 kW e di potenza installata pari a 4.457,040 KWp, da realizzarsi nel Comune di Brindisi”* presentato da HEPV 25 SRL in relazione anche al giudizio NON favorevole di compatibilità ambientale e, pertanto,

NON AUTORIZZA

Il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in questione.

Il presente provvedimento verrà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Brindisi e verrà notificato al proponente e agli Enti interessati

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Brindisi, 14/07/2022

Il Responsabile del Procedimento

Dott. D'Urso Oscar Fernando

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi 14/07/2022

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993